



Studio Godio & Guidetti
Commercialisti



Program
S.r.l.

Spettabile ditta

CIRCOLARE MENSILE N. 12/2014 RG

DICEMBRE 2014: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Introduzione della “ <i>voluntary disclosure</i> ” c.d. “ <i>estera</i> ”	2
2 Introduzione della “ <i>voluntary disclosure</i> ” c.d. “ <i>interna</i> ”	4
3 Profili penali della “ <i>voluntary disclosure</i> ” c.d. “ <i>estera</i> ” o “ <i>interna</i> ” - Introduzione del reato di autoriciclaggio	5
4 Trasmissione delle dichiarazioni di intento - Nuove modalità	6
5 Banca dati VIES - Modalità di inclusione dei soggetti passivi IVA	7
6 <i>Fringe benefit</i> - Uso promiscuo degli automezzi aziendali - Approvazione delle Tabelle ACI per il 2015	8
7 Documenti informatici - Modalità di versamento dell'imposta di bollo	9
8 Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2014	9
9 Operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata	10
10 Dichiarazioni e versamenti delle società di persone interessate da operazioni straordinarie - Chiarimenti	10
11 Dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilazione dei modelli 730 - Invio all'Anagrafe tributaria - Modalità attuative	11
12 Attività di noleggio occasionale di unità da diporto - Comunicazioni telematiche - Modifiche ..	12
13 <i>Start up</i> innovative - Presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti “ <i>smart & start</i> ”	14
GENNAIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	15
<hr/>	

1	INTRODUZIONE DELLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” C.D. “ESTERA”
	<p>L'art. 1 della L. 15.12.2014 n. 186 ha introdotto la c.d. “<i>voluntary disclosure</i>”, con la quale si intende la procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzata alla emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.</p> <p>Si tratta di un'autodenuncia del contribuente che presuppone la totale trasparenza nei confronti del Fisco della propria “posizione” fiscale estera e che non prevede sconti sulle imposte dovute. In applicazione di questa procedura, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare spontaneamente, mediante presentazione di un'apposita istanza, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; • fornire i documenti relativi a tali investimenti e attività e le informazioni per la ricostruzione dei redditi serviti per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.
1.1	<p>SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA</p> <p>La procedura di <i>voluntary disclosure</i> per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all'estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche; • le società semplici e i soggetti ad esse equiparati; • gli enti non commerciali, compresi i <i>trust</i> residenti.
1.2	<p>VIOLAZIONI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE</p> <p>La procedura di collaborazione volontaria si applica alle violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30.9.2014.</p> <p>Si tratta, quindi, delle omissioni relative ai periodi d'imposta 2013 e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o di contestazione delle violazioni relative al modulo RW.</p> <p>Inoltre, in sede di <i>voluntary disclosure</i>, è consentito regolarizzare le violazioni ancora accertabili in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposte sui redditi e relative addizionali; • imposte sostitutive; • IRAP; • IVA; • dichiarazione dei sostituti d'imposta. <p>In relazione a tali violazioni, sarà necessario versare la totalità delle imposte dovute, gli interessi e le sanzioni che potranno beneficiare di una specifica riduzione prevista.</p>
1.3	<p>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER ADERIRE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE</p> <p>La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30.9.2015.</p> <p>Tuttavia, la richiesta di accesso alla procedura non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.</p> <p>Le modalità di presentazione dell'istanza e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché di ogni altra modalità applicativa, saranno disciplinate con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si segnala che vi è un reato collegato alla procedura di collaborazione volontaria. In particolare, è previsto che chiunque esibisca o trasmetta, nell'ambito della procedura, atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
1.4	APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE FORFETARIA

	<p>In deroga alla determinazione analitica dei redditi oggetto di regolarizzazione, nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda i 2.000.000,00 di euro, su istanza del contribuente, gli uffici potranno applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno.</p> <p>Sul reddito forfetario così calcolato si dovrà applicare l'aliquota del 27%.</p>
1.5	<p>ATTESTAZIONE DA RILASCIARE AL PROFESSIONISTA</p> <p>Il contribuente che intende avvalersi della procedura deve rilasciare al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero.</p>
1.6	<p>ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI <i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i></p> <p>La procedura di collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ha avuto formale conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di accessi, ispezioni o verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, • o di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, <p>relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.</p> <p>La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dell'inizio dell'attività di controllo o dell'avvio del procedimento penale sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.</p>
1.7	<p>RIDUZIONE DELLE SANZIONI</p> <p>Per gli aderenti alla <i>voluntary disclosure</i>, è prevista la riduzione nella misura pari alla metà del minimo edittale delle sanzioni dovute per la mancata compilazione del modulo RW, se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le attività estere vengono trasferite in Italia o in Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella <i>white list</i> di cui al DM 4.9.96; b) ovvero le attività trasferite in Italia o negli Stati richiamati alla precedente lett. a) erano o sono ivi detenute; c) ovvero l'autore delle violazioni degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. <p>Nei casi diversi da quelli di cui alle precedenti lett. a), b) e c), la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.</p> <p>Inoltre, per le violazioni previste dall'art. 1 del DLgs. 472/97, le sanzioni minime relative ad omessa o infedele dichiarazione sono ridotte di 1/4.</p>
1.8	<p>VERSAMENTI</p> <p>Le somme derivanti dall'adesione alla procedura devono essere versate in un'unica soluzione, nei quindici giorni antecedenti alla data di comparizione (indicata nell'invito) oppure entro i venti giorni successivi alla stipula dell'accertamento con adesione.</p> <p>Tuttavia, è possibile, senza prestare alcuna garanzia, il pagamento in tre rate mensili di pari importo, nel qual caso è la prima rata a dover essere versata entro i termini sopra indicati. Comunque, la procedura si perfeziona soltanto se tutte e tre le rate vengono pagate.</p> <p><i>Divieto di compensazione</i></p> <p>I pagamenti in esame non possono essere compensati nel modello F24.</p>

2	INTRODUZIONE DELLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” C.D. “INTERNA”
	<p>L'art. 1 della L. 15.12.2014 n. 186 ha introdotto anche la possibilità, per tutti i contribuenti, di sanare eventuali violazioni tributarie connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, tramite la c.d. “<i>voluntary disclosure</i> interna”.</p> <p>Detta procedura può essere attivata da ogni tipologia di contribuente, quindi sia da persone fisiche che da società di persone, di capitali o cooperative.</p> <p>La definizione in esame è preclusa se nei confronti del contribuente (oppure di un coobbligato o di un concorrente nel reato) sono stati attivati controlli fiscali dei quali egli ne abbia avuto formale conoscenza, e lo stesso dicasi per l'inizio di eventuali procedimenti penali.</p>
2.1	<p>VIOLAZIONI SANABILI</p> <p>In base a tale procedura, i contribuenti possono sanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le violazioni dichiarative inerenti le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP e le ritenute fiscali, commesse fino al 30.9.2014; • presentando la domanda entro il 30.9.2015, utilizzando il modello che verrà approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Sul versante operativo, il contribuente deve mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, mediante una vera e propria autodenuncia, tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione degli imponibili relativi ai tributi richiamati nonché ai contributi previdenziali, in merito a tutti i periodi d'imposta accertabili alla data di presentazione della domanda.</p>
2.2	<p>BENEFICI</p> <p>Dal lato sanzionatorio, le sanzioni minime relative alle infedeltà dichiarative (ad esempio, la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, prevista per la dichiarazione dei redditi infedele) sono ridotte di un quarto (nell'esempio descritto, la sanzione diviene quindi pari al 75% dell'imposta).</p> <p>In un momento successivo, l'Agenzia delle Entrate liquida le imposte dovute per effetto della “<i>voluntary disclosure</i> interna”, mediante apposito “invito”.</p> <p>A questo punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il contribuente accetta integralmente gli importi quantificati nell'invito, può aderire al medesimo fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (tale riduzione si aggiunge alla precedente di un quarto); • se il contribuente ritiene, può presentarsi alla data, già fissata nell'invito, per tentare di definire la vertenza tramite accertamento con adesione (in detta eventualità, da un lato, è possibile negoziare la pretesa confidando in una riduzione dell'accertato, dall'altro, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo, in aggiunta alla precedente riduzione di un quarto).
2.3	<p>VERSAMENTI</p> <p>Le somme devono essere versate in un'unica soluzione, nei quindici giorni antecedenti alla data di comparizione (indicata nell'invito) oppure entro i venti giorni successivi alla stipula dell'accertamento con adesione.</p> <p>Tuttavia, è possibile, senza prestare alcuna garanzia, il pagamento in tre rate mensili di pari importo, nel qual caso è la prima rata a dover essere versata entro i termini sopra indicati. Comunque, la procedura si perfeziona e gli effetti della “<i>voluntary disclosure</i> interna” si producono solo se tutte e tre le rate sono pagate.</p> <p>Divieto di compensazione</p> <p>I pagamenti in esame non possono essere compensati nel modello F24.</p>

3	<p>PROFILI PENALI DELLA “VOLUNTARY DISCLOSURE” C.D. “ESTERA” O “INTERNA” - INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO</p>
	<p>L'adesione alla “<i>voluntary disclosure</i>” c.d. “<i>estera</i>” determina l'esclusione dalla punibilità per i seguenti reati tributari di cui al DLgs. 74/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2); • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); • dichiarazione infedele (art. 4); • dichiarazione omessa (art. 5); • omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-<i>bis</i>); • omesso versamento dell'IVA (art. 10-<i>ter</i>). <p>Se commesse in relazione ai delitti tributari “coperti”, inoltre, è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 648-<i>bis</i> c.p. (riciclaggio); • 648-<i>ter</i> c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). <p>Le disposizioni in tema di non punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria.</p>
3.1	<p>AUTORICICLAGGIO</p> <p>La L. 186/2014, inoltre, ha introdotto nell'ordinamento giuridico – a decorrere dall'1.1.2015 – il reato di “autoriciclaggio” (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.).</p> <p>La norma distingue due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque – avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni – impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; • la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. <p>Non sono, comunque, punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena per l'autoriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; • è diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. <p><i>Autoriciclaggio e responsabilità degli enti</i></p> <p>La commissione del reato di autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità di cui al DLgs. 231/2001.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 400 a 1.000 quote (il cui importo va da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro), nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni; • da 200 a 800 quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

segue	<p>Per una durata non superiore a due anni, inoltre, si applicano all'ente anche gravose sanzioni interdittive (ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito). A tali fini è comunque necessaria la sussistenza di specifiche condizioni (l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; oppure in caso di reiterazione degli illeciti).</p> <p>Non punibilità della fattispecie di autoriciclaggio</p> <p>In conseguenza di tale rilevante novità, peraltro, è anche previsto che, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte contemplate dall'art. 648-ter.1 c.p. non sono punibili se commesse, in relazione ai delitti tributari "coperti", sino al 30.9.2015 (data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria).</p>
3.2	<p>FORMALE CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E PRECLUSIONE ALL'ACCESSO ALLA PROCEDURA</p> <p>La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale abbia avuto "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.</p>
3.3	<p>COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti necessari, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'applicazione delle cause di non punibilità.</p>
3.4	<p>ESIBIZIONE DI ATTI FALSI E COMUNICAZIONE DATI NON RISPONDENTI AL VERO</p> <p>L'autore delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
3.5	<p>VOLUNTARY DISCLOSURE "INTERNA"</p> <p>Gli effetti penali sopra esaminati sono previsti anche in relazione alla procedura di <i>voluntary disclosure</i> c.d. "interna".</p>
4	<p>TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO - NUOVE MODALITÀ</p> <p>Con riferimento alle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni di intento, di cui all'art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, l'Agenzia delle Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approvato il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento da parte dell'esportatore abituale (provv. 12.12.2014 n. 159674); • fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina (circ. 30.12.2014 n. 31, § 11).
4.1	<p>NUOVA DISCIPLINA</p> <p>L'art. 20 del DLgs. 175/2014 ha stabilito nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni di intento e di comunicazione dei dati ivi contenuti, applicabili alle operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015.</p> <p>Diversamente da quanto previsto in precedenza, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmettere telematicamente, direttamente o tramite gli intermediari incaricati, la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana. <p>I fornitori degli esportatori abituali, per le operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015, devono verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposita funzione resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo i dati contenuti nella ricevuta telematica e il codice fiscale del dichiarante; • oppure mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline (in considerazione dei tempi tecnici necessari, questa funzione sarà attivata prossimamente). <p>I fornitori sono tenuti, altresì, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.</p>
4.2	<p>MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO</p> <p>Il modello per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento deve essere utilizzato dagli esportatori abituali con riferimento alle operazioni da effettuare, senza applicazione dell'IVA, a decorrere dall'1.1.2015. Il modello deve essere compilato e trasmesso telematicamente per ogni acquisto senza applicazione dell'IVA, con riferimento ad ogni singola dichiarazione di intento rilasciata al proprio fornitore (o in Dogana).</p> <p>Il modello si compone di tre parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il frontespizio, contenente i dati anagrafici dell'esportatore abituale, il numero della dichiarazione di intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente; • il quadro A, contenente i dati e il metodo di determinazione (fisso o mobile) relativi al <i>plafond</i>; • la sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.
4.3	<p>VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in data 22.12.2014, ha reso disponibile sul proprio sito Internet la specifica funzione che consente ai fornitori degli esportatori abituali di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori.</p> <p>Il riscontro avviene, sul sito dell'Agenzia, inserendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del dichiarante; • alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica (numero di protocollo, numero progressivo e anno di riferimento della dichiarazione di intento).
4.4	<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p>In virtù di quanto specificato nel provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674, fino all'11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare le dichiarazioni di intento ai propri fornitori secondo le modalità previgenti. In tal caso, i fornitori non devono verificare l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni di intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti, che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11.2.2015, diventa obbligatorio applicare la nuova disciplina a decorrere dal 12.2.2015.</p>
5	<p>BANCA DATI VIES - MODALITÀ DI INCLUSIONE DEI SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>Con riferimento alle nuove modalità di inclusione dei soggetti passivi IVA nella banca dati VIES, previste dall'art. 22 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, l'Agenzia delle Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definito le modalità operative per l'inclusione nella banca dati (provv. 15.12.2014 n. 159941); • fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina (circ. 30.12.2014 n. 31, § 13).
5.1	<p>INCLUSIONE NELLA BANCA DATI VIES</p> <p>Per effetto dell'art. 22 del DLgs. 175/2014, l'inclusione nella banca dati VIES avviene automaticamente nel momento in cui il soggetto passivo IVA ne esprime l'opzione, senza la necessità di attendere il decorso di 30 giorni.</p>

segue	<p>L'opzione può essere manifestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di inizio attività, compilando il quadro I del modello AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche); • successivamente all'inizio dell'attività, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o tramite gli intermediari incaricati.
5.2	<p>PROCEDURA DI ESCLUSIONE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare controlli formali nei confronti dei soggetti passivi inclusi nella banca dati VIES, con riferimento alla regolare presentazione dei modelli INTRASTAT. A seguito di tali controlli, l'Agenzia delle Entrate procede all'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun modello per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).</p> <p>L'eventuale esclusione dalla banca dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è effettuata dalla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione; • ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
5.3	<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p>Per uniformità di trattamento, il provv. Agenzia delle Entrate 159941/2014 prevede anche l'inclusione nella banca dati VIES, a decorrere dal 15.12.2014, di tutti i soggetti passivi IVA che hanno presentato istanza nei trenta giorni precedenti (vale a dire dal 15.11.2014), a condizione che non sia stato emesso un provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia stessa.</p>
6	<p>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2015</p> <p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 95 alla G.U. 19.12.2014 n. 294, le Tabelle ACI per il 2015 dei costi chilometrici per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>
6.1	<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
6.2	<p>TABELLE ACI</p> <p>Le Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono predisposte annualmente entro il 30 novembre; • vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate; • devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno; • sono valide per il periodo d'imposta successivo. <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 19.12.2014 sono valide per il periodo d'imposta 2015.</p> <p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, a gasolio, a GPL-metano o con altre fonti di alimentazione (ibride-elettriche); • autovetture fuori produzione, anch'esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, GPL-metano o ibride); • motoveicoli.

7	<p>DOCUMENTI INFORMATICI - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Il DM 17.6.2014 ha introdotto una nuova disciplina per la conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari, applicabile a decorrere dal 27.6.2014.</p> <p>In tale ambito, il relativo art. 6 ha previsto che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (vale a dire, fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno) sia pagata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • in unica soluzione; • entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <p>Codice tributo</p> <p>Per effettuare il versamento dell'imposta di bollo secondo le predette modalità, la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106 ha istituito il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione "Erario":</p> <ul style="list-style-type: none"> • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; • con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA" (ad esempio, dovrà essere indicato "2014" per il versamento dell'imposta di bollo da effettuare entro il prossimo 30.4.2015).
8	<p>REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CULTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2014</p> <p>Con il comunicato pubblicato sul S.O. n. 98 alla G.U. 27.12.2014 n. 299, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli; • presentate nel 2014 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). <p>L'aggiornamento riguarda 4.925 Comuni.</p>
8.1	<p>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi dei competenti uffici Provinciali Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it); • fino al 25.2.2015.
8.2	<p>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2014, producono effetti fiscali dall'1.1.2014.</p>
8.3	<p>RICORSO CONTRO LE NUOVE RENDITE</p> <p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio; • entro il 27.4.2015.
8.4	<p>ISTANZA DI AUTOTUTELA</p> <p>Il contribuente che riscontri errori nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p>

segue	<p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nuova qualità catastale ritenuta inesatta; • la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2014. <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
9	<p>OPERAZIONI CON CONTROPARTI RESIDENTI O LOCALIZZATE IN STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA</p>
	<p>Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, dall'anno di imposta 2014 la comunicazione delle operazioni IVA con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • avverrà con cadenza annuale (e non più, quindi, mensile o trimestrale); • sarà obbligatoria per i soli soggetti IVA italiani che hanno rilevato nell'anno di imposta un ammontare di operazioni con tali soggetti superiore a 10.000,00 euro.
9.1	<p>CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Con la circ. 30.12.2014 n. 31 (§ 12), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite di 10.000,00 euro riguarda il complesso delle operazioni effettuate nell'anno solare con tutti gli operatori economici residenti nei "paradisi fiscali" (tale soluzione imporrà, quindi, l'obbligo di comunicare anche movimenti di importo minimo, se la somma delle operazioni su base annua eccede la soglia di 10.000,00 euro); • per il solo anno 2014, non vi è l'obbligo di presentare la comunicazione annuale "riequilibrativa" se vengono presentate le residue comunicazioni mensili o trimestrali secondo le previgenti scadenze (il 31.12.2014 per la comunicazione relativa a novembre, ovvero il 2.2.2015 per la comunicazione relativa a dicembre, o al quarto trimestre) e in base alle previgenti regole (quindi, escludendo le operazioni il cui importo – singolarmente considerato – non eccede i 500,00 euro).
9.2	<p>OPERAZIONI CON IL LUSSEMBURGO</p> <p>Il DM 16.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 23.12.2014 n. 297) ha eliminato il Lussemburgo dalla <i>black list</i> contenuta nel DM 21.11.2001 (nella quale era presente, limitatamente alle c.d. "holding del 1929", al fine della disciplina CFC di cui all'art. 167 del TUIR).</p> <p>L'eliminazione del Lussemburgo esplica efficacia anche ai fini della comunicazione delle operazioni IVA. Poiché il DM 16.12.2014 è entrato in vigore il 23.12.2014, non occorrerà più comunicare le operazioni effettuate a decorrere da tale data con tutti gli operatori economici residenti o localizzati in Lussemburgo.</p>
10	<p>DICHIARAZIONI E VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE INTERESSATE DA OPERAZIONI STRAORDINARIE - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con l'art. 17 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 è stata riformata la disciplina delle dichiarazioni e dei versamenti delle società di persone interessate da operazioni straordinarie o liquidazioni, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il periodo d'imposta si chiude prima del 31 dicembre, per la relativa dichiarazione occorre utilizzare i "vecchi" modelli, cioè quelli approvati nell'anno in cui si chiude il periodo d'imposta, e non più i modelli approvati nell'anno in cui scade il termine di presentazione della dichiarazione stessa ("nuovi" modelli); • il termine per il versamento delle imposte "proprie" della società (es. IRAP, imposte sostitutive) è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, e non più al 16 giugno dell'anno solare in cui cade tale termine di presentazione. <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 30.12.2014 n. 31, § 8):</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • la modifica relativa alla modulistica riguarderebbe già le operazioni effettuate nel 2014; quindi, ad esempio, se il periodo d'imposta va dall'1.1.2014 al 27.7.2014, per la dichiarazione – in scadenza il 30.4.2015 – occorrerebbe utilizzare il modello UNICO 2014 SP; • la modifica dei termini di versamento riguarderebbe, invece, le operazioni perfezionate a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014); quindi, ad esempio, se l'operazione è stata effettuata il 28.7.2014, i versamenti relativi al periodo d'imposta 1.1.2014 - 27.7.2014 continuerebbero ad avere quale scadenza il 16.6.2015, mentre se, ad esempio, il periodo d'imposta si chiudesse al 20.2.2015, i versamenti avrebbero quale scadenza il 16.12.2015, cioè il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione (30.11.2015).
11	DATI RELATIVI AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 - INVIO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - MODALITÀ ATTUATIVE
	Con tre provvedimenti emanati il 16.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per l'invio all'Anagrafe tributaria, da parte delle banche, degli intermediari finanziari, delle imprese di assicurazione e degli enti previdenziali, dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da acquisire per la precompilazione dei modelli 730, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175.
11.1	DATI DA COMUNICARE I dati da comunicare riguardano: <ul style="list-style-type: none"> • le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori, in relazione ai mutui agrari e fondiari; • i contratti e i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; • i contributi previdenziali ed assistenziali.
11.2	DECORRENZA I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dalle informazioni relative all'anno 2014.
11.3	TERMINI Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. I dati relativi al 2014 devono quindi essere trasmessi entro il 2.3.2015 (poiché il 28 febbraio cade di sabato).
11.4	MODALITÀ DI TRASMISSIONE Le comunicazioni relative ai mutui e ai contributi previdenziali e assistenziali devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline; • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo; • utilizzando i prodotti <i>software</i> di controllo e di predisposizione dei <i>file</i> resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle specifiche tecniche stabilite dai provvedimenti in esame. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte. Per le comunicazioni relative ai contratti assicurativi occorre invece utilizzare il Sistema di Interscambio Dati (SID).

11.5	<p>TIPOLOGIE DI INVII Gli invii possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati; • sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; • di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i> contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.</p>
11.6	<p>RICEVUTE DI TRASMISSIONE L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i>, salvo cause di forza maggiore.</p>
11.7	<p>RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI Nel caso di scarto dell'intero <i>file</i> contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il predetto termine; • ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.
11.8	<p>CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati.</p> <p>Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.</p>
11.9	<p>REGIME SANZIONATORIO L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97.</p>
12	<p>ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO - COMUNICAZIONI TELEMATICHE - MODIFICHE</p> <p>L'art. 49-bis del DLgs. 18.7.2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) disciplina l'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non costituisce uso commerciale dell'unità da diporto; • i cui proventi possono essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva. <p>Al riguardo, con il DM 7.10.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 2.12.2014 n. 280):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato approvato il nuovo modello per effettuare la prevista comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto; • sono stati implementati i dati da indicare nella comunicazione da effettuare all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego di personale.
12.1	<p>NOZIONE DI ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE Ai fini in esame, è considerata occasionale l'attività di noleggio di unità di diporto di durata complessiva non superiore a 42 giorni.</p>

12.2	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La disciplina in esame riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto; • il titolare società di imbarcazioni e navi da diporto, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione; • ovvero l'utilizzatore di imbarcazioni e navi da diporto a titolo di locazione finanziaria.
12.3	<p>COMUNICAZIONE ALLA CAPITANERIA DI PORTO</p> <p>La comunicazione alla Capitaneria di Porto territorialmente competente deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dal DM in esame, disponibile in formato ".pdf" nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; • inviandolo a mezzo posta elettronica; • prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale.
12.4	<p>COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>La comunicazione all'Agazia delle Entrate deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dal DM in esame; • inviandolo, in formato ".pdf" o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella <i>dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it</i>; • prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale.
12.5	<p>COMUNICAZIONE ALL'INPS E ALL'INAIL</p> <p>Nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, occorre effettuare le previste comunicazioni preventive all'INPS e all'INAIL per l'inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.</p> <p>La suddetta comunicazione deve riportare l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; • dei dati anagrafici e del codice fiscale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nonché della ragione sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, qualora quest'ultima sia titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al noleggio occasionale; • degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; • dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale; • del tipo di attività prestata in forma occasionale; • della data di inizio e fine della prestazione.
12.6	<p>CONSERVAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>A bordo dell'imbarcazione o nave da diporto devono essere tenute, a disposizione delle autorità di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia del contratto di noleggio; • la copia delle comunicazioni effettuate, nonché delle relative ricevute.
12.7	<p>ASSOGGETTAMENTO DEI PROVENTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di unità da diporto sono assoggettati, a richiesta del percipiente da effettuare nella relativa dichiarazione dei redditi, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva esclude la detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.</p>

13	START UP INNOVATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI "SMART & START"
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 10.12.2014 n. 68032, ha definito i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del DM 24.9.2014, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di <i>start up</i> innovative (c.d. finanziamenti "<i>smart & start</i>").</p> <p>Di seguito ci si sofferma sui chiarimenti relativi alla presentazione delle domande, rinviando alla precedente circolare mensile di novembre 2014 per l'analisi dell'agevolazione.</p>
13.1	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello; • nei limiti delle disponibilità finanziarie. <p>Le domande per accedere ai finanziamenti "<i>smart & start</i>", corredate dei piani d'impresa, devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Invitalia; • dalle ore 12.00 del 16.2.2015 (le domande presentate prima di tale termine non sono prese in considerazione); • esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito Internet www.smartstart.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili in un'apposita sezione del suddetto sito entro il 6.2.2015. <p>Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto sopra indicato non saranno prese in considerazione.</p> <p>Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p>
13.2	<p>ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI</p> <p>L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica, mediante avviso pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, l'avvenuto esaurimento delle risorse; • restituisce agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata, a loro spese. <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.1.2015	Credito d'imposta assunzioni	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa possono iniziare a presentare le domande per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni, nell'anno 2013, di personale altamente qualificato; • al Ministero dello Sviluppo economico, mediante l'apposita procedura telematica. <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
12.1.2015	Consegna certificazioni per conguaglio	<p>I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2014 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative certificazioni (modelli CUD), al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2014.</p>
15.1.2015	Regolarizzazione saldo IMU 2014	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2014, la cui scadenza del termine era il 16.12.2014, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta del 3%; • gli interessi legali dell'1% fino al 31.12.2014 e dello 0,5% a decorrere dall'1.1.2015.
15.1.2015	Regolarizzazione saldo TASI 2014	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2014, la cui scadenza del termine era il 16.12.2014, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta del 3%; • gli interessi legali dell'1% fino al 31.12.2014 e dello 0,5% a decorrere dall'1.1.2015.
15.1.2015	Assistenza fiscale per il 2015	<p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2015 (relativi all'anno 2014) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2015 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>
16.1.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2014.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.1.2015	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2014.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.1.2015	Comunicazione servizi di commercio elettronico	<p>I soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2014; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate; • anche in mancanza di operazioni.
26.1.2015	IMU terreni agricoli	<p>I possessori di terreni agricoli collinari e montani che non beneficiano più dell'esenzione dall'IMU, a seguito della revisione dei criteri di spettanza del beneficio, devono versare l'IMU dovuta relativa al 2014.</p> <p>L'IMU è dovuta con l'aliquota di base dello 0,76%, a meno che il Comune competente abbia approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli.</p>
26.1.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2014; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2014. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
28.1.2015	Regolarizzazione acconto IVA 2014	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2014, la cui scadenza del termine era il 29.12.2014, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta del 3%; • gli interessi legali dell'1% fino al 31.12.2014 e dello 0,5% a decorrere dall'1.1.2015.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.1.2015	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi UNICO 2014 e IRAP 2014, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
30.1.2015	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2015. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69". Per il versamento dei relativi tributi diventa obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.
31.1.2015	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	I soggetti che nell'anno 2014 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle erogazioni ricevute; • le generalità complete del soggetto erogatore; • le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2015	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all'1.1.2015 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione separata dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2015: <ul style="list-style-type: none"> • pari a 26,00 euro; • mediante bollettino postale.
31.1.2015	Versamento contributo amministratori giudiziari	I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo: <ul style="list-style-type: none"> • pari a 100,00 euro; • mediante bonifico bancario. L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2015.
2.2.2015	Variazioni redditi terreni	I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2014. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2014 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.
2.2.2015	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2014. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.2.2015	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2014, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2014; procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2015. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.11.2014; esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
2.2.2015	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2014 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica; al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2014 e in acconto per l'anno 2015. <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
2.2.2015	Fatturazione imballaggi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2014 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>
2.2.2015	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell'anno 2014 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; l'ammontare delle erogazioni effettuate; i soggetti beneficiari.
2.2.2015	Versamento importi residui del modello 730/2014	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2014, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.2.2015	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro ciascuna, possono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione relativa al mese di dicembre 2014; • ovvero la comunicazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2014. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale, possono presentare le comunicazioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, appositamente contrassegnate.</p> <p>L'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, infatti, prevede solo più la comunicazione annuale delle operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000,00 euro, a decorrere dalle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data della relativa entrata in vigore (13.12.2014); tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può continuare ad effettuare le comunicazioni secondo le regole previgenti e che tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.</p> <p>È comunque obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che sono stati eliminati dalla "black list" italiana dei "paradisi fiscali":</p> <ul style="list-style-type: none"> • San Marino, a decorrere dal 24.2.2014; • il Lussemburgo, a decorrere dal 23.12.2014.
2.2.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di dicembre 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
2.2.2015	Consolidato fiscale mondiale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), intervenute nel periodo d'imposta 2014.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la comunicazione delle variazioni deve avvenire entro il mese successivo al termine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.</p>